

Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.

Tutte le navi mercantili che percepiscono i premi di navigazione in base alla legge sono obbligate, in caso di guerra, a sottostare alla requisizione od al noleggio da parte dello Stato verso un compenso; il quale è regolato volta per volta dalle autorità marittime e militari e si estende anche al viaggio necessario per tornare in patria od in un determinato porto, quando per questo viaggio il piroscafo non trovi un nolo sufficiente.

Anche nella convenzione col "Lloyd", sono imposti obblighi analoghi, ed il compenso da corrispondersi deve essere regolato con un accordo speciale. Il "Lloyd", si obbliga, in caso di mobilitazione ed a richiesta del Ministro della guerra, di mettere a disposizione dell'amministrazione militare tutti i piroscafi disponibili per il movimento dei richiamati ed altri trasporti militari per il servizio della marina, verso un compenso da stabilirsi. In caso di bisogno il "Lloyd" è tenuto a mettere a disposizione anche quei battelli che hanno già il loro carico e non sono ancora partiti, come pure quelli che potessero essere richiamati in tempo.

Le avarie e perdite derivanti da accidenti di mare o da incendio, e quelle cagionate da colpa del personale della società imbarcato sui piroscafi requisiti pel servizio di guerra, sono a carico della società: i danni invece dovuti ad atti del nemico o ad esplosioni delle munizioni vengono risarciti dallo Stato. I casi nei quali i danni arrecati ai piroscafi vanno a carico della società devono essere precisati nella convenzione col Ministero della guerra.

In caso di mobilitazione il Ministero del commercio autorizza la società a sospendere qualche servizio per poter mettere i piroscafi a disposizione del Ministero della guerra. Questo deve informare possibilmente il "Lloyd", qualche tempo avanti la mobilitazione circa i piroscafi di cui abbia bisogno, acciocchè essi possano essere tratti a disposizione.